



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

“Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”.

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Reg. (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell’acquacoltura biologica;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 introducendo l’art. 92 bis, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

VISTA la Legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 n. 91436, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

VISTO il Decreto Ministeriale 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione";



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, le modalità di invio delle informazioni previsionali ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008;

RITENUTO OPPORTUNO gestire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, le informazioni previsionali in materia di programmi annuali delle produzioni vegetali, zootecniche, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni;

RITENUTO OPPORTUNO fornire definizioni uniformi che garantiscano una gestione coerente delle informazioni da utilizzare a fini statistici;

RITENUTO OPPORTUNO definire in modo esaustivo le informazioni contenute all'All. XII del Reg. (CE) n. 889/2008 in materia di documento giustificativo;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere uno specifico documento che contiene l'elenco dettagliato dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico, denominato "certificato di conformità";

RITENUTO OPPORTUNO stabilire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, le modalità di gestione del documento giustificativo e del certificato di conformità rilasciati dagli Organismi di Controllo;

RITENUTO OPPORTUNO uniformare le informazioni minime contenute nel documento giustificativo e nel certificato di conformità rilasciati dagli Organismi di Controllo;

SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 23 maggio 2012;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 25 luglio 2012.

DECRETA

Articolo 1

1. Gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, hanno notificato l'inizio della propria attività, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 nonché agli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Decreto.

Articolo 2

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione, l'operatore provvede ad inserire nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informativi regionali, di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali:
 - a) il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali, di seguito denominato PAPV, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato I);
 - b) il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, di seguito denominato PAPZ, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità (Allegato II);
 - c) il Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura, di seguito denominato PAPA, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III);



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- d) il Programma Annuale delle Preparazioni, di seguito denominato PAP, contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all'art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007 (Allegato IV);
 - e) il Programma Annuale delle Importazioni, di seguito denominato PAI, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi (Allegato V).
2. Il Programma Annuale può essere altresì presentato contestualmente alla notifica di inizio attività o di variazione.
 3. Coloro che svolgono esclusivamente attività per conto di terzi sono esentati dalla presentazione del Programma Annuale.

Articolo 3

1. Le informazioni contenute nei Programmi di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) sono riferite al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno in corso oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre.
2. I Programmi Annuali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) sono da considerarsi confermati fino a quando non intervengono le variazioni di cui all'art. 4.
3. Il Programma Annuale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a) è da considerarsi confermato fino a quando non intervengono modifiche nell'ordinamento colturale o le variazioni di cui all'art. 4. Rientrano in tale casistica le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai foraggi.

Articolo 4

1. La variazione delle informazioni contenute nei Programmi Annuali, definiti all'art. 2, comporta un aggiornamento nei casi seguenti:
 - a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie;
- c) cambio di specie o di razze allevate;
- d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi,
- e) aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;
- f) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;
- g) aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150;
- h) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate;

Nei casi previsti alle lettere f), g), h) la variazione deve essere pari o superiore al 30%.

2. L'operatore provvede all'aggiornamento nel SIB delle informazioni contenute nei Programmi Annuali nel termine di 30 giorni dall'intervenuta variazione.

Articolo 5

1. Le disposizioni previste all'art. 5, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Decreto.
2. Le regole di autenticazione ed accesso al sistema sono stabilite dalle Regioni come previsto all'art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 che dispongono di propri sistemi informativi, nel rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza previste nel SIAN.
3. La competenza territoriale è determinata secondo le regole vigenti per la costituzione e la tenuta del Fascicolo Aziendale come previsto dall'art. 3, paragrafo 5 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. Il Programma è destinato all'Organismo di Controllo indicato dall'operatore in sede di notifica.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Per quanto attiene le modalità di presentazione dei Programmi Annuali si possono prevedere condizioni di conferimento della delega differenti da quelle previste dall'art. 5, paragrafo 5 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
5. Ai fini della semplificazione amministrativa, per la compilazione del Programma Annuale, l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nella notifica avvalendosi, se del caso, delle informazioni dichiarate nel Piano culturale.
6. L'eventuale aggiornamento degli Allegati è disposto con Decreto, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con le Regioni e Province Autonome. Le istruzioni per la compilazione sono pubblicate sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it), sul Sian (www.sian.it) e sul Sinab (www.sinab.it).
7. Al termine della compilazione del Programma Annuale il sistema telematico attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione.
8. Le informazioni riportate nel Programma Annuale sono consultabili:
 - a) dall'operatore, anche tramite il soggetto mandatario o delegato;
 - b) dalle Regioni e Province Autonome;
 - c) dal Ministero;
 - d) dai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;
 - e) dall'Organismo pagatore territorialmente competente.
9. L'Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quanto riportato nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda.
10. L'Organismo di Controllo che verifica la mancata corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quelle accertate in sede di visita ispettiva adotta i provvedimenti previsti e obbliga l'operatore a presentare un



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

nuovo Programma Annuale, dandone evidenza al sistema, indicando il Programma come non conforme.

Articolo 6

1. Gli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, rilasciano, a ciascun operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica, il "documento giustificativo", di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 889/2008 e all'art. 9.3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, reso disponibile al SIB secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
2. Gli Organismi di Controllo redigono il documento giustificativo contenente le informazioni minime previste all'allegato VI del presente Decreto sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in notifica.
3. Il documento giustificativo è rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione, di cui all'art. 5, paragrafo 9 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
4. Il documento giustificativo ha un periodo di validità massima di 36 mesi dall'emissione.
5. Il documento giustificativo, privo del certificato di conformità di cui al successivo articolo, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
6. Gli Organismi di Controllo rilasciano, ad ogni variazione dei dati presenti in notifica e utilizzati per la redazione del documento giustificativo, un nuovo documento giustificativo.

Articolo 7



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

1. Gli Organismi di Controllo emettono, su richiesta dell'operatore, un documento denominato "certificato di conformità", contenente le informazioni minime previste dall'Allegato VII del presente Decreto, che riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico.
2. Gli Organismi di Controllo redigono il certificato di conformità utilizzando le informazioni contenute nei Programmi Annuali come descritte dagli allegati I, II, III, IV e V del presente Decreto.
3. Entro 15 giorni dalla data del rilascio, il certificato di conformità è reso disponibile al SIB.
4. Il certificato di conformità è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Il periodo di validità del certificato di conformità non può superare quello del documento giustificativo al quale è associato.
5. Gli Organismi di Controllo possono rilasciare il certificato di conformità contestualmente al documento giustificativo di cui all'articolo precedente.

Articolo 8

1. Nelle more della presentazione della notifica ai sensi del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, il documento giustificativo, in caso di nuova emissione, è rilasciato agli operatori nel rispetto di quanto previsto dal presente Decreto completo delle informazioni disponibili.
2. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Il presente Decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatta salva la disposizione prevista al paragrafo 1, che entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione.
4. Nelle more della definizione, da parte delle Regioni e Province Autonome, delle modalità di conferimento della delega per la registrazione al SIB, i soggetti cui è stato conferito mandato da parte dell'operatore per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB i Programmi Annuali in nome e per conto dell'operatore, fatta salva l'eventuale necessità di ampliamento del mandato stesso.
5. La disposizione di cui al precedente paragrafo si applica esclusivamente alle Regioni e Province Autonome che non hanno definito le modalità per la registrazione al SIB e non riguarda le Regioni e Province Autonome dotate di propri sistemi informativi.
6. I termini previsti dal presente Decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e Province Autonome.

Il presente Decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO